

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali (di seguito DILBEC) dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, codice fiscale n. 02044190615, nella persona del Direttore pro-tempore prof. Giulio Sodano, domiciliato per la carica presso lo stesso Dipartimento in via Perla 21 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

E

Liceo Statale “Salvatore Pizzi”, con sede in CAPUA (CE) 81043, Piazza Umberto I, codice fiscale 93034560610 d'ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Mascolo nata a Pomigliano D'Arco (NA) il 28.01.1972, Codice Fiscale MSCCML72A68G812S.

CONSIDERATO che il DILBEC è centro primario della formazione e della ricerca scientifica ed ha il compito di perseguire attività di trasferimento produttivo delle conoscenze, anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti extra-universitari pubblici o privati; e che il DILBEC ha tra i propri fini lo svolgimento di attività di ricerca, la sua promozione e diffusione attraverso il trasferimento e la valorizzazione dei risultati delle proprie conoscenze e delle relative applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università, Imprese e Istituzioni, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l'avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

CONSIDERATO che il LS S. PIZZI intende lavorare in sinergia con il DiLBeC per lo sviluppo e l'organizzazione di attività formative e culturali nell'ambito del progetto “*Musei in connessione*”;

VISTO che l'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. contempla la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazioni di attività di interesse comune;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'accordo

Le parti si impegnano a collaborare per organizzare un percorso formativo condiviso nell'ambito del progetto “*Musei in connessione*”, parte del progetto “*Valorizzazione, Integrazione e Sviluppo. Cultura per la Campania (VIS Cultura Campania)*”. Le parti svilupperanno un'attività formativa declinata su base semestrale (dicembre 2025 – maggio 2026) dal monte ore complessivo di 50 ore per gruppo di lavoro individuato dal LS S. PIZZI. Le attività, tramite coordinamento delle parti in causa, verranno condotte in modalità ibrida e divise tra lezioni frontali, visite guidate, presenza presso gli spazi del DiLBeC e lavoro individuale.

Articolo 2 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente protocollo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Le parti si impegnano a condividere ogni informazione il cui utilizzo deve essere sottoposto a relativa autorizzazione dell'ente proprietario.

I referenti per la consultazione sono i responsabili delle attività scientifiche, come definiti al successivo art. 3.

Articolo 3 - Referenti

Al fine di ottimizzare la collaborazione tra le Parti, nell'ambito del presente protocollo di intesa si individuano i responsabili delle attività previste.

Essi sono:

- la Professoressa Nadia Barrella nella sua qualità di Docente Ordinario di Museologia e Responsabile Scientifico del progetto per il DILBEC
- la Professoressa Carmela Mascolo, Dirigente Scolastico per il LS S. PIZZI.

I Referenti avranno il compito di dare attuazione al presente Protocollo, monitorandone le attività e proponendo eventuali ulteriori iniziative di collaborazione fra le Parti.

Articolo 4 - Diritti d'immagine

Le parti convengono che i risultati derivanti dalla collaborazione tra i due enti, secondo lo spirito della presente intesa, potranno essere divulgati ed utilizzati dalle parti sottoscrittrici del presente, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa.

Qualora le parti intendessero pubblicare i risultati delle ricerche in oggetto o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

È consentito a ciascuna delle parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti e quanto altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo.

Art. 5 - Altre modalità di collaborazione

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto del protocollo.

Art. 6 - Durata dell'accordo

Il presente protocollo d'intesa ha durata annuale a partire dalla data di stipula.

Potrà essere rinnovato, sulla base delle esigenze di ricerca, mediante esplicito intendimento formale delle parti.

Art. 7 - Recesso e risoluzione

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente protocollo con preavviso di almeno tre (3) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte tramite le PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente protocollo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Art. 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando a tale scopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 10 - *Controversie*

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente protocollo è competente a decidere il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 11 - *Registrazione*

Il presente protocollo verrà registrato solo in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 12 - *Trattamento dei dati personali*

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente protocollo, vengono trattati esclusivamente per le finalità del protocollo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

Art. 13 - *Sottoscrizione*

Il presente Protocollo è sottoscritto in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

per il LS S. PIZZI

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carmela Mascolo

per il DiLBeC

Il Direttore

Prof. Giulio Sodano